

REGOLAMENTO SERVIZIO TRASPORTI E ACCOMPAGNAMENTI

Art. 1 – Prestazioni

Il Servizio trasporti e accompagnamenti della Unitas (in seguito STA) organizza trasporti e accompagnamenti per persone cieche e ipovedenti nella Svizzera italiana, incaricando principalmente suoi volontari autisti e/o accompagnatori, ma a dipendenza del fabbisogno, anche altri collaboratori Unitas (es. civilisti) e servizi di trasporto esterni.

I trasporti sono di principio organizzati all'interno del Canton Ticino e del Grigioni italiano e non prevedono il servizio notturno. Tuttavia, la Direzione Unitas può accordare eccezioni a dipendenza delle necessità.

Gli accompagnamenti possono essere svolti con automezzi privati, con quelli in dotazione alla Unitas oppure con il trasporto pubblico.

Art. 2 – Tipologia di trasporti

I trasporti e accompagnamenti organizzati dal STA si dividono in:

- a. **trasporti istituzionali** gratuiti, per gli appuntamenti organizzati dalla Unitas per la gestione associativa (Assemblee, incontri Comitato/Direzione con i soci, riunioni Comitato); oppure per attività specificatamente richieste da Unitas;
- b. **trasporti sociali** con partecipazione ai costi, per le attività organizzate dalla Unitas o dai suoi servizi nell'ambito delle proposte annuali (es. attività ed eventi di Casa Andreina, Incontri di zona, Gruppo Santa Lucia, Rally, ecc.);
- c. **trasporti sanitari** a pagamento, per appuntamenti pianificati presso uno studio medico o una struttura sanitaria; o per consulenze presso Unitas;
- d. **trasporti privati** a pagamento, per altre necessità richieste di accompagnamento.

Art. 3 – Utenza

Possono usufruire del STA le persone cieche e ipovedenti della Svizzera italiana, più precisamente soci Unitas oppure utenti riconosciuti dai suoi servizi di consulenza.

Persone vedenti possono usufruire di un trasporto se sono incaricate di accompagnare una o più persone beneficiarie della prestazione.

Nell'ambito delle attività di Casa Andreina possono beneficiare del STA anche gli utenti del centro con presa in carico socio-assistenziale.

Art. 4 – Richiesta del servizio e organizzazione

Gli utenti che richiedono un servizio di trasporto e accompagnamento devono se possibile far capo innanzitutto ai trasporti pubblici rispettivamente a risorse proprie oppure a quelle già disponibili sul territorio (es. Servizi cantonali per i trasporti sanitari).

Le richieste per un trasporto e/o un accompagnamento STA possono essere fatte per e-mail all'indirizzo sta@unitas.ch oppure telefonicamente al numero del Servizio (091 735 69 01). La richiesta deve essere fatta con un preavviso minimo di 3 giorni lavorativi prima della

data per cui è necessario organizzare il servizio, in caso contrario la richiesta non viene presa in considerazione. Il nome della persona che eseguirà il servizio è confermato dal STA al richiedente il prima possibile, ma al più tardi 24 ore prima del trasporto. L'autista designato si mette in contatto direttamente con l'utente da accompagnare, di principio con questa stessa tempistica. Se non è possibile trovare alcun autista disponibile, il responsabile STA informa l'utente al più tardi 24 ore prima del trasporto; per i trasporti richiesti con almeno 10 giorni lavorativi di margine lo informa almeno 5 giorni lavorativi prima del trasporto.

I giorni di chiusura degli uffici Unitas a fine anno (di regola dal 24 dicembre al 6 gennaio) non sono considerati giorni lavorativi per il STA. Eventuali altri giorni di chiusura del Servizio, ad esempio per vacanze, sono segnalati sul sito internet della Unitas.

L'organizzazione di trasporti e accompagnamenti di gruppo o per eventi particolari richiede più tempo e va concordata con il/la responsabile STA.

Unitas si riserva la possibilità di non eseguire tutte le richieste.

Art. 5 – Finanziamento

Il STA fattura le proprie prestazioni con l'obiettivo di coprire interamente i suoi costi secondo il tariffario pubblicato sul sito www.unitas.ch.

I trasporti sociali, sanitari e privati – tranne eccezioni giustificate - sono fatturati all'utente trasportato, secondo le tariffe in vigore. Le fatture per questi trasporti sono emesse mensilmente o, in determinati casi, trimestralmente.

Art. 6 – Rimborsi per gli autisti

All'autista incaricato di un trasporto che utilizza il proprio autoveicolo privato è riconosciuto un rimborso spese, comprensivo di tutti i costi generati dal servizio (carburante, assicurazioni, consumo del mezzo, parcheggio, telefono ecc.).

All'autista volontario non è riconosciuto un compenso per il tempo prestatato per il servizio. Per trasporti sanitari e privati è tuttavia riconosciuta un'indennità oraria dopo 90 minuti complessivi di attesa, considerati a titolo gratuito.

I costi di vitto sono riconosciuti in parte o interamente, se la particolarità del trasporto richiede il consumo di un pasto durante il servizio.

Rimborsi e indennità riconosciute sono definite nel tariffario citato all'Art. 5.

Il presente regolamento è stato approvato il 10.03.2025 dal Comitato e sostituisce tutti i regolamenti e le modifiche precedenti.